

Alert dai creditori all'impresa e ai sindaci

di Giulio Andreani

Il Dlgs 83 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 ha introdotto nel Codice della crisi l'articolo 25-novies, che, se ci sono i presupposti, impone ai creditori pubblici qualificati di eseguire specifiche segnalazioni.

I presupposti sono queste situazioni da segnalare a impresa debitrice e organo di controllo:

da parte dell'Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versare contributi previdenziali che superino, per le imprese con lavoratori subordinati e para-subordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente nonché alla soglia di 15mila euro e, per quelle senza tali lavoratori, alla sola soglia di 5mila euro;

da parte dell'Inail, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei premi assicurativi di ammontare superiore a 5mila euro;

da parte dell'agenzia delle Entrate, un debito Iva di oltre 5mila euro scaduto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;

da parte degli agenti della riscossione, i crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori per le imprese individuali a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500milaeuro.

Le segnalazioni sono inviate:

dall'agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (in generale, l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre);

da Inps, Inail e agente della riscossione, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie.

La segnalazione inviata all'imprenditore deve contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti.

Poiché il presupposto oggettivo è una situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che rende probabile crisi o insolvenza e si manifesta con l'insufficienza dei flussi di cassa prospettici a far regolarmente fronte ai debiti, se l'impresa non ha versato imposte e contributi per cifre rilevanti, è abbastanza probabile che la situazione, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata, sussista effettivamente.

Nel timore che l'imprenditore trascuri la segnalazione, la legge ha previsto che essa sia inviata anche all'organo di controllo, cui l'articolo 25-octies del Codice impone di segnalare all'imprenditore il verificarsi dei presupposti che suggeriscono la composizione negoziata, disponendo che l'adempimento di detto obbligo rileva ai fini delle responsabilità dell'organo stesso ai sensi dell'articolo 2407 del Codice civile. Così, se gli amministratori della società non danno una risposta adeguata alle segnalazioni loro pervenute, seppur in assenza di una previsione che imponga e consenta all'organo di controllo di presentare un'istanza di composizione negoziata, tale organo deve valutare

se convocare l'assemblea per le necessarie deliberazioni e, nel caso, di presentare al Tribunale una denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della crisi.

06/07/2022